

## A proposito di falsi. Ritornando sul processo a Galileo di Vittorio Frajese

Il significato della condanna di Galileo eccede le caratteristiche formali della sua conduzione. Esso possiede un rilievo che non dipende certo dagli eventuali difetti, lacune e omissioni presenti nel procedimento giudiziario. Come tutti gli altri inquisiti di quell'età, Galileo non ha alcun bisogno e non deve essere difeso *nel* processo ricalcando sul piano storiografico le orme di ciò che egli stesso e tanti altri fecero in quegli anni, perché il significato e il valore del suo comportamento non stanno nel fatto di avere ottemperato agli ordini ricevuti dall'inquisizione romana ed essere stato poi giudicato ingiustamente ma stanno invece nel fatto di averli violati. E su questo punto di sostanza, sul fatto che Galileo abbia sostanzialmente ignorato l'ammonizione a lui rivolta dal sant'Uffizio per mezzo di Bellarmino alla fine di febbraio del 1616, le interpretazioni del processo concordano, se non si vuole negare che il *Dialogo dei massimi sistemi* abbia effettivamente difeso la realtà della cosmologia copernicana.

Poiché tuttavia i processi sono fatti di diritto e di consuetudine, di procedura e di basi legali; e poiché l'inquisizione aveva l'abitudine di rispettare questi vincoli normativi, occorre notare che, sotto questo profilo, il processo a Galileo fu una beffa al diritto: non a quello garantista dei nostri giorni ma a quello che regolava la procedura dei tribunali di inquisizione negli anni in cui esso fu celebrato.

La recente analisi del fascicolo processuale eseguita da Francesco Beretta conduce alla conclusione che l'incartamento in nostro possesso – il *dossier* custodito presso l'Archivio segreto vaticano e pubblicato nel 1984 da Sergio Pagano – costituisce il fascicolo completo del processo e non un suo estratto o parte<sup>1</sup>. Se partiamo da questo presupposto, come a me pare siamo autorizzati a fare dalle argomentazioni presentate, se cioè analizziamo il processo sulla base di quelle carte senza ipotizzare fatti e documenti ulteriori a noi ignoti, possiamo allora constatare l'esistenza in esso di caratteristiche inusuali. La prima è questa. Il processo del 1633 e la successiva sentenza appaiono basati unicamente sulla censura di un libro: il *Dialogo dei massimi sistemi*. Non c'è altro. Non una denuncia, non una deposizione d'accusa, non un discorso tenuto, non una parola messa

fuori posto, non un sospiro. Solo il libro. Ora, come noto, nei processi di inquisizione il libro eretico aveva un grande rilievo, sia, per così dire, *ex parte auctoris* sia *ex parte lectoris*: sia cioè come imputazione di reato nei confronti dell'autore del testo, sia come elemento di prova contro chi lo avesse posseduto e letto. Di solito tuttavia la prova costituita dal libro era integrata da altre circostanze, quali i comportamenti e i discorsi testimoniati nelle deposizioni accusatorie. Un processo basato invece soltanto su un libro e sul passaggio, dunque, dalla censura del testo alla sua imputazione criminale all'autore, era un fatto inusuale. Non un fatto impossibile o fuori dei principi giudiziari in uso presso l'inquisizione, ma un fatto inusuale. Per richiamare alla memoria alcuni casi di scuola, anche nel processo a Giordano Bruno, alla fine, furono esaminati i libri, ma il procedimento fu aperto dalla denuncia di Giovanni Mocenigo confortata da altre testimonianze accusatorie. Anche nel primo processo a Campanella furono esaminati i libri ma a seguito di un procedimento avviato a Padova sulla base di denunce relative a detti e fatti. Nel secondo processo a lui intentato poi, quello per l'agitazione messianica del 1599, detti e fatti furono talmente abbondanti da rendere inutile il riscontro con i libri. Di solito la censura del libro veniva integrata da deposizioni accusatorie relative a discorsi o a comportamenti che invece nella seconda e decisiva fase del processo a Galileo sono assenti.

La seconda anomalia del processo contro Galileo è data dal fatto che il giudizio di eresia, o di veemente sospetto di eresia, emesso nel 1633, ebbe una base del tutto impropria nel decreto del 5 marzo 1616. La sentenza finì così per fare centro sull'ammonizione impartita a Galileo da Bellarmino alla fine di febbraio 1616: fatto questo anch'esso fuori del comune nei processi di inquisizione che non si basavano su violazioni di ammonizioni personali, ma su violazioni di determinazioni dottrinali pubbliche e universali.

### I Il decreto del 5 marzo 1616

La sentenza letta a Galileo il 22 giugno 1633 suonava così:

Diciamo pronunciammo [...] che tu Galileo suddetto [...] ti sei reso a questo santo Officio vehementemente sospetto di eresia cioè di aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle sacre e divine Scritture che il sole sia centro della terra (così, evidentemente, per "mondo"), e che non si muova da oriente a occidente, e che la terra si muova, e non sia centro del mondo, *e che si possa tenere e difendere per probabile un'opinione dopo esser stata dichiarata e definita per contraria alla Sacra Scrittura e conseguentemente sei incorso [...]*<sup>2</sup>.

La sentenza indicava dunque il decreto pubblicato dalla congregazione dell'Indice il 5 marzo 1616 come una definizione dottrinale. Ma il decreto pubblicato dall'Indice il 5 marzo 1616 non costituisce una definizione dottrinale capace di fornire un fondamento alla sentenza contro Galileo. In effetti, nel decreto emesso dall'Indice la teoria copernicana era indicata come «doctrinam pithagoricam, divinaeque Scripturae omnino adversantem de mobilitate terrae et immobilitate solis»<sup>3</sup>. Queste parole, tuttavia, servivano semplicemente a motivare la proibizione dei libri copernicani e non possedevano il ruolo di una definizione dottrinale nel senso canonistico del termine. Il decreto dell'Indice non costituiva né una sentenza di condanna del copernicanesimo come dottrina eretica – o contraria alla Scrittura – né tantomeno un atto di magistero di Paolo v perché la congregazione dell'Indice non era l'autorità competente a questo fine e i suoi decreti non erano la sede destinata a tali definizioni.

Ricordiamo sommariamente i fatti. In seguito alla denuncia sporta il 7 febbraio 1615 da Nicolò Lorini che accusava Galileo di sostenere teorie eliocentriche contrarie alla Scrittura, il sant'Uffizio aprì un'inchiesta volta a stabilire due circostanze: se Galileo avesse effettivamente sostenuto quelle teorie e se esse potessero essere permesse o dovessero invece essere considerate errate. A questo fine, il 19 febbraio del 1616 il tribunale incaricò alcuni consultori di valutare l'astronomia copernicana riassumendola nelle due proposizioni base: che il sole sia immobile, che la terra si muova. E come noto, i consultori risposero qualificando concordemente la prima proposizione come «assurda in filosofia e formalmente eretica» e la seconda «erronea nella fede». Questo fu il giudizio dei qualificatori i quali però, pochi o molti che fossero, erano soltanto dei consultori che venivano, appunto, consultati dall'autorità decisionale costituita dal papa coadiuvato dalla congregazione cardinalizia del sant'Uffizio. Questi potevano recepire quel giudizio e tradurlo in un decreto ufficiale, oppure potevano non raccoglierlo e lasciare aperta la questione, oppure ancora potevano rimandare la decisione a più matura riflessione. Pensare che, dato un tanto concorde pronunciamento dei consultori, la decisione fosse già presa o fosse inevitabile è fuorviante e contrario alla consuetudine di un organismo come il sant'Uffizio che teneva ben stretta la propria potestà decisionale e non si lasciava obbligare dai voti dei consultori ma li valutava sempre tenendo presente una quantità di fattori di vario genere e perfino di natura politica. Era solo il decreto emanato dal sant'Uffizio a tradurre il voto dei qualificatori in una decisione dottrinale. E questo decreto non ci fu<sup>4</sup>. Acquisita la risposta dei qualificatori, Paolo v non promulgò una decisione contenente la condanna del copernicanesimo bensì diede incarico a Bellarmino di inserire il *De revolutionibus orbium* di Copernico – assieme ad altri due testi filo-copernicani, *In Job commentaria* di Diego

Zuñiga e *Lettera del rev. Padre maestro Antonio Foscarini sulla mobilità della terra e stabilità del sole* – nel decreto in corso di preparazione presso la congregazione dell’Indice e di chiamare a sé Galileo per ammonirlo di non seguire più l’astronomia copernicana<sup>5</sup>. Bellarmino eseguì entrambi i compiti e ne fece relazione alla congregazione del sant’Uffizio nella seduta del 3 marzo.

Il decreto dell’Indice pubblicato il 5 marzo era, come nelle competenze e nella consuetudine di questa congregazione, un decreto di proibizione o di sospensione di un certo numero di libri, non già un decreto di condanna del copernicanesimo come dottrina eretica o sospetta di eresia o erronea o altro, condanna per la quale tale congregazione non aveva competenza. Conviene insistere su questo punto che vedo ignorato dagli studiosi di Galileo. Le competenze della congregazione dell’Indice – e la conseguente sua consuetudine – erano definite da due documenti essenziali: la bolla istitutiva pubblicata da Gregorio XIII il 13 settembre 1572 e lasciata poi invariata dalla riformulazione sistina del 1588; e la definizione data da Clemente VIII *vivae vocis oraculo* nel 1600. La bolla del 1572 dava ai cardinali dell’Indice l’incarico di interpretare e riformare l’Indice tridentino unendovi quello di proibire o espurgare i libri. Questo mandato provocò presto una linea di attrito con la congregazione del sant’Uffizio relativa ai libri eretici che, in quanto eretici cadevano sotto la competenza di questa congregazione e, in quanto libri, cadevano sotto quella dell’Indice. Il problema emerse con particolare evidenza nel 1587 quando l’Indice discusse l’eventualità di espurgare Erasmo. Dato che i libri di eretici concernenti materia religiosa non erano espurgabili, decidere di espurgare i libri di Erasmo significava formulare un giudizio di non eresia nei suoi confronti e quindi esercitare una competenza custodita gelosamente dal sant’Uffizio. Il decano di questa congregazione, Giulio Antonio Santori, protestò quindi subito e l’Indice dovette ritornare sui propri passi annullando il giudizio già emesso e la decisione già presa di espurgare i libri dell’umanista olandese. I confini tra le due congregazioni furono definiti con maggiore cura il 29 gennaio 1600 da Clemente VIII che attribuì ai cardinali dell’Indice:

pieno e ampio potere non solo sui libri stampati e da stampare, sospendere, proibire e correggere, permettere e concedere, ma anche sugli autori di tali libri e su coloro che li stampano, li leggono o in qualsiasi modo e misura sono coinvolti nella materia dei libri proibiti, purché non si intromettano in alcun modo in causa d’eresia e, quando ciò accada, la trasmettano subito al sant’uffizio dell’inquisizione romana ed universale che è l’unico ad avere competenza in tale materia<sup>6</sup>.

Questa divisione dei compiti fu costantemente rispettata e, in conseguenza di essa, dopo la pubblicazione dell’Indice di Clemente VIII, l’inquisizione

continuò a emettere le proprie proibizioni di libri eretici che la congregazione dell'Indice prese l'abitudine di registrare e poi di raccogliere, assieme alle proprie, in editti o decreti che assumevano la forma di grandi fogli a stampa contenenti liste di libri proibiti o sospesi da inviare alle inquisizioni periferiche. Poiché anzi, in un primo tempo, quest'attività aveva costituito un'autonoma iniziativa dell'Indice, nella seduta del 20 aprile 1613 tale congregazione chiese che i decreti del sant'Uffizio relativi alla materia libraria le fossero inviati d'ufficio<sup>7</sup>. Nella seduta del 15 gennaio 1610 l'Indice codificò inoltre esplicitamente l'esistenza di due forme di proibizione dei nuovi libri: la lettera privata e il pubblico decreto<sup>8</sup>.

In conseguenza di questa pratica istituzionale, la congregazione dell'Indice andò moltiplicando i suoi editti a stampa. Quello del 5 marzo 1616, contenente la sospensione del *De revolutionibus orbium coelestium* di Copernico, fu uno di questi e possedette le medesime caratteristiche e la medesima forma degli altri pubblicati in quegli anni dall'Indice: nacque da una proposta avanzata dal *Magister sacri palatii*, Giacinto Petroni, al cadere del 1615 e fu realizzato poi dal segretario dell'Indice, Maddaleno Capiferro, a nome della congregazione<sup>9</sup>. Esso possiede solo una singolarità nella forma redazionale che riflette la singolarità dell'operazione condotta in questa occasione: invece di possedere un'unica lista di libri proibiti ne possiede una seconda, frutto della “aggiunta” decisa da Paolo V e messa a punto da Bellarmino nei primi giorni di marzo. Ciò significa, semplicemente, che la congregazione scelse il modo di lavorare più facile e meno intrusivo aggiungendo al vecchio decreto una “coda” contenente titoli e motivazioni derivanti dalle decisioni prese dal sant'Uffizio il 25 aprile. È da notare tuttavia che anche quest'appendice, così chiaramente distinta e distinguibile dal testo precedente, è pubblicata a nome della congregazione dell'Indice e non del papa che, di conseguenza, non è mai indicato come autorità responsabile di quelle righe. Tutte le parole contenute nel decreto sono parole dell'Indice, non del papa, anche se sono state messe lì per ordine suo.

Tali decreti dell'Indice non erano lo strumento per qualificare o condannare una dottrina ma solo per vietare un libro. E il decreto emanato il 5 marzo 1616 non faceva eccezione alla regola. L'Indice proibiva libri, non definiva dottrine. Esso non aveva nessuna autorità sulla definizione dell'eresia contenuta in un libro ma soltanto sul libro che quell'eresia conteneva e che, per essere giudicata tale, richiedeva un giudizio dell'inquisizione pubblicato in qualche forma. La vicenda delle proibizioni successive alla pubblicazione dell'Indice tridentino è lì a ricordarcelo: le decisioni dell'Indice non possedevano un'autorità dottrinale e potevano essere revocate, corrette e rimaneggiate. Non solo dunque, come osserva Annibale Fantoli, «la dichiarazione del decreto dell'Indice [...] restava

vaga, prestandosi così a diverse interpretazioni»<sup>10</sup>, ma essa non poteva neppure essere considerata una sentenza dottrinale bensì solo una decisione intorno al modo di trattare un libro.

I documenti posseduti dal sant’Uffizio confermano questa assai semplice constatazione. In data 3 marzo, il sant’Uffizio prese atto del decreto dell’Indice in questi termini:

ac relato decreto congregationis Indicis quo fuerunt prohibita et suspensa, respecti-  
ve, scripta Nicolai Copernici *De revolutionibus orbium coelestium*, Didaci Astunica  
in *Iob*, et fratris Pauli Antonii Foscarini<sup>11</sup>.

Il decreto dell’Indice fu dunque registrato come un provvedimento concernente libri proibiti e sospesi, non dottrine qualificate e definite. Non diversamente, il sommario della causa premesso al fascicolo processuale, richiamò il decreto dell’Indice in questi termini: «uscì decreto della Sacra Congregatione dell’Indice col quale si proibì generalmente ogni libro che tratta di detta opinione del moto della terra e stabilità del sole»<sup>12</sup>. Citazione sbagliata, frutto dell’inesauribile serie di forzature contenute nel processo, questa del sommario, dato che il decreto dell’Indice proibiva i libri che insegnavano – “docentes” – il copernicanesimo, non già quelli che ne trattavano in qualche modo; e tuttavia citazione che, anch’essa, mostra come il decreto dell’Indice fosse considerato dallo stesso tribunale che giudicò Galileo come una proibizione di libri e non come una definizione della dottrina.

Il fatto era ben presente ai teologi e ai canonisti dei tempi successivi se la mano settecentesca – probabilmente di un consultore – che trascrisse in volgare la sentenza di condanna del *Dialogo dei massimi sistemi*, annotò in calce:

Sì noti però che tal taccia di eresia non c’è in alcuno dei decreti del papa Paolo V e Urbano VIII onde il padre Piazza nella dissertazione biblico fisica pag. 133, 138 et 139 dice che detta [sentenza] fu creduta soltanto dai cardinali del Santo Officio ma *annuente pontifice*<sup>13</sup>.

Dal punto di vista istituzionale, dunque, il decreto dell’Indice non costituiva una condanna dottrinale dell’eliocentrismo ma semplicemente un provvedimento contro alcuni libri, tra i quali figurava il *De revolutionibus orbium* di Copernico. Non solo ma, fatto ancor più notevole, nel decreto pubblicato dalla congregazione dell’Indice, il *De revolutionibus orbium coelestium*, cioè il testo contenente la dottrina eliocentrica, non fu investito dalla completa proibizione riservata ai libri eretici, non venne cioè *omnino prohibitus*, come si diceva nel linguaggio della censura, ma fu soltanto sospeso in attesa di espurgazione. Fu cioè sottoposto a quel grado di inter-

dizione minore riservata ai libri non eretici ma marginalmente toccati da errore. Su questo punto, l'Indice era chiaro e la prassi successiva costante, almeno quanto potevano esserlo le norme nei sistemi di antico regime: i libri eretici non si espurgavano. Le regole dell'Indice tridentino stabilivano che le condizioni di espurgabilità riguardassero due fattispecie: i libri di eretici concernenti compilazioni "tecniche" dove l'autore non mescolava il proprio pensiero, quali erano i dizionari, le concordanze e così via, e i «libri quorum principale argumentum bonum est, in quibus tamen obiter aliqua inserta sunt quae ad haeresim, seu impietatem, divinationem, seu superstitionem spectant»<sup>14</sup>: in altre parole, i libri considerati "cattolici" ma contenenti passaggi errati. È vero che la normativa su questo punto non fu mai del tutto chiara perché di solito non distingueva tra libro *eretico* e libro *di un eretico* – le due cose implicandosi in modi non sempre lineari – ma è certo però che la nota di espurgabilità attribuiva al libro un titolo di minore gravità e pericolosità incompatibile con la nota di eresia. Nel corso del pontificato di Clemente VIII, prevalse l'indirizzo che rendeva espurgabili tutti i libri scritti da non eretici e quindi tutti quelli elencati nella seconda classe della lista dell'Indice, anche se non accompagnati dalla nota *donec expurgetur*<sup>15</sup>. Negli anni successivi però, proprio a causa dell'accavallarsi di decreti analoghi a quello del 1616, che non dividevano più i libri proibiti in classi, fu attribuita una funzione dirimente alla nota *donec corrigatur*. Nella discussione relativa alla compilazione di un nuovo Indice avviata tra i cardinali nella riunione del 2 settembre 1657 fu di conseguenza deciso di attribuire un ruolo decisivo alla differenza tra le due note di *omnino prohibitus* e *donec expurgetur* che, essendo state costantemente segnalate nei nuovi decreti dell'Indice, rimanevano le uniche a segnare la differenza essenziale tra i testi<sup>16</sup>.

Quando dunque il decreto dell'Indice parlava di una «falsam illam doctrinam pithagoricam, divinaeque Scripturae omnino adversantem de mobilitate terrae et immobilitate solis»<sup>17</sup>, dava senza dubbio una "definizione" dell'eliocentrismo e, di più, manifestava un giudizio destinato a pesare, ma non emetteva una definizione dottrinale impegnativa dell'autorità pontificia perché non costituiva la sentenza del giudice competente. Ciò non significa, naturalmente, che il decreto dell'Indice fosse un atto irrilevante. Esso conteneva comunque un pronunciamento e un indirizzo provenienti da Paolo V e condivisi da Bellarmino<sup>18</sup>. La linea adottata nel 1616 mostra però anche la volontà di procedere con cautela e si colloca nel solco di un atteggiamento prudente tenuto da Paolo V e da Bellarmino in materia di teologia. Il papa in particolare, scelse di trarre dal consulto dei qualificatori solo conclusioni di carattere amministrativo e provvedimenti *ad personam* e non decisioni dottrinali tali da impegnare l'autorità pontificia.

Questi fatti erano ben noti agli inquisitori che istruirono il processo contro Galileo nel 1632. La brutta piega presa dall'esame del *Dialogo sui massimi sistemi* fu annunciata dal Maestro del Sacro Palazzo, Niccolò Riccardi, all'ambasciatore toscano Francesco Niccolini in questi termini:

essersi trovato nei libri del santo Offitio che circa 12 anni sono, essendosi sentito che il signor Galilei aveva questa opinione e la seminava in Fiorenza, e che per questo essendo fatto venir a Roma, li fu proibito, in nome del papa e del Santo Offitio dal signor cardinale Bellarmino il poter tenere questa opinione e che questa sola è bastante per rovinarlo affatto<sup>19</sup>.

Questo fu il primo segnale dell'atteggiamento ostile assunto dagli inquisitori e, come si vede, non contiene alcun accenno al decreto pubblicato dall'Indice il 5 marzo che pure, come pubblico e notorio, sarebbe stato il fondamento più naturale per "rovinare" Galileo. Niccolini fece appello invece a ciò che era stato «trovato» nei «libri del santo Offitio»: il verbale dell'ammonizione impartita a Galileo alla fine di febbraio del 1616. E lo stesso avviene nel corso del primo interrogatorio di Galileo condotto da Vincenzo Maculano il quale richiamò il decreto dell'Indice solo in relazione all'intimazione fattane a Galileo negli ultimi giorni del febbraio 1616<sup>20</sup>.

Il fondamento del processo istruito nel 1633 fu dunque quel documento «trovato nei libri del santo Offitio [...] bastante per rovinarlo affatto» del quale parlava Riccardi a Niccolini: il verbale dell'ammonizione ordinata il 25 febbraio 1616 – o il giorno prima, che è lo stesso – da Paolo V a Roberto Bellarmino, da questo eseguita in un qualche giorno della settimana successiva e registrata nel fascicolo processuale in calce alle istruzioni di Paolo V notificate dal cardinale Millini al commissario del sant'Uffizio, Michelangelo Seghizzi. Se questo è il documento utilizzato per istruire il processo a Galileo, occorre dire che non è possibile risolvere i forti dubbi che esso ha da tempo suscitato e che hanno condotto a ipotizzare perfino un falso allestito nel 1632 e retrodatato al 1616.

## 2 Il precezzo Seghizzi

Il problema del falso precezzo è stato diffuso nella storiografia di fine Ottocento e in quella novecentesca fino agli anni Sessanta per poi eclissarsi con discrezione ed essere oggi piuttosto trascurato<sup>21</sup>. L'argomento più rilevante in favore dell'autenticità di quel documento – chiamato d'ora in poi precezzo Seghizzi – è costituito da una valutazione della calligrafia che ne attribuisce il *ductus* alla stessa mano che ha steso i documenti precedenti<sup>22</sup>. E naturalmente una tale perizia costituisce un argomento di rilievo – l'unico, come vedremo – in favore dell'autenticità del do-

cumento conservato nel fascicolo del processo a Galileo, laddove per “autenticità” si deve qui intendere semplicemente la datazione del testo al 1616, rimanendo, anche in questo caso, del tutto problematico il suo contenuto di veridicità. La discussione avvenuta nel corso del convegno fiorentino del 26-29 maggio 2009 ha mostrato però più di una perplessità in tema di perizia calligrafica lasciando aperta la questione anche sotto questo profilo<sup>23</sup>. In attesa dunque di poter sottoporre a mia volta a esame la grafia del preceppo Seghizzi e di poter accedere dunque all’originale del fascicolo processuale, attualmente non disponibile, svolgerò delle considerazioni che prescindono dal problema della perizia calligrafica.

Il preceppo Seghizzi è un documento collocato in una posizione del tutto irregolare in seno al fascicolo processuale e il suo contenuto discorda tanto dalle istruzioni impartite da Paolo V e trasmesse dal cardinal Millini al commissario Seghizzi il 25 febbraio quanto dalla registrazione ufficiale eseguita dal sant’Uffizio il 3 marzo e annotata nella serie dei *decreta* sotto quella data<sup>24</sup>. La versione di quel preceppo conservato nel fascicolo processuale contrasta dunque non soltanto con la testimonianza di Galileo ma anche con la documentazione interna al tribunale stesso mentre la versione di Galileo concorda con gli altri documenti posseduti dallo stesso tribunale del sant’Uffizio. Tale discordanza del preceppo Seghizzi da tutti gli altri documenti è resa ancor più rilevante dal fatto di essere esso attestato da un unico documento. Se infatti proviamo a cercare i suoi eventuali riscontri tra le carte del sant’Uffizio, constatiamo che non ne esiste nessuno. L’unico riscontro a quel “preceppo” è dato da una carta del sant’Uffizio pubblicata nell’edizione Pagano del *Processo a Galileo* come documento numero 6 dell’appendice di documenti extraprocessuali. In tale edizione il documento si trova inserito nel mezzo della serie dei *decreta* del 1616 riguardanti il processo contro Galileo. Questo documento però, che contiene la trascrizione dell’istruzione Millini con l’aggiunta in calce del preceppo Seghizzi, è costituito da un foglietto proveniente da altro fondo archivistico e scritto dalla stessa mano che scrisse l’analogo foglietto contenente la trascrizione del decreto del 16 giugno 1633. Si tratta dunque di un testo databile al 1633 o, più probabilmente, a un tempo ancora successivo. L’inserimento di questo documento tra quelli del 1616 è certo da considerare una scelta infelice dell’edizione Pagano. I documenti infatti valgono – e in conseguenza devono essere pubblicati – per il tempo nel quale sono stati redatti, non già per il tempo al quale si riferisce il loro contenuto. L’inserimento di quel documento tra quelli del 1616 è tale da trarre in inganno anche un lettore esperto e da indurlo a considerare tale documento come *un testimone del 1616* e quindi come un riscontro al preceppo mentre esso costituisce un testo posteriore al 1633 e dunque tale da dimostrare piuttosto l’assenza di riscontri databili al 1616.

Dunque, in conclusione, il preceitto Seghizzi è un documento, esistente in un unico testimone, discordante con tutti gli altri documenti posseduti dal sant’Uffizio e privo di riscontri interni o esterni a tale tribunale.

Riassumiamo i termini del problema storico. Come si è visto, presa visione della risposta data dai consultori alle due questioni loro sottoposte riguardo alla teoria copernicana – che la terra si muova, che il sole stia fermo – Paolo v diede incarico a Bellarmino di fare due cose: far proibire dall’Indice il *De revolutionibus orbium coelestium* di Niccolò Copernico, insieme ad altri due scritti che sostenevano la compatibilità dell’eliocentrismo con la Scrittura, e chiamare a sé Galileo per ammonirlo a abbandonare il copernicanesimo e a non difenderlo più in scritti o parole. L’ordine di Paolo v fu registrato dal sant’Uffizio e inserito nel fascicolo processuale in data 25 febbraio sotto forma di una notificazione del cardinale Millini all’assessore e al commissario del sant’Uffizio, Michelangelo Seghizzi, nella quale si informava che:

Sanctissimus ordinavit illustrissimo domino cardinali Bellarmino ut vocet coram se dictum Galileum eumque moneat ad deserendam dictam opinionem, et si recusaverit parere, Pater commissarius, coram notario et testibus, faciat illi praeceptum ut omnino abstineat huiusmodi doctrinam et opinionem docere aut defendere, seu de ea tractare; si vero non acquieverit, carceretur<sup>25</sup>.

Secondo queste istruzioni, Bellarmino avrebbe dunque dovuto impartire a Galileo un’ammontizione in forma privata ed extragiudiziale e, qualora il matematico non si fosse sottomesso, sarebbe dovuto intervenire Michelangelo Seghizzi per un’ intimazione ufficiale davanti a notaio e testimoni. Se Galileo avesse persistito nel suo atteggiamento ostile, sarebbe stato arrestato. Bellarmino eseguì l’istruzione di Paolo v tanto riguardo alla convocazione e all’ammontizione di Galileo quanto riguardo all’inserimento dei tre libri copernicani nel decreto dell’Indice in corso di pubblicazione e ne fece relazione presso la congregazione del sant’Uffizio nella seduta di feria quarta del 3 marzo. Il registro dei *decreta* del sant’Uffizio – sicuramente autentico perché inserito in una serie continua – annota, come d’uso succintamente, la relazione di Bellarmino in questi termini:

Facta relatione per Illustrissimum Dominum cardinalem Bellarminum quod Galileus Galilei mathematicus, monitus de ordine sacrae congregacionis ad deserendam opinionem quam hactenus tenuit, quod sol sit centrum sphaerarum et immobilis, terram autem mobilis, acquievit; ac relato decreto congregacionis Indicis quo fuerunt prohibita [...]<sup>26</sup>.

I due documenti, dunque, informano tanto noi quanto coloro che li leggevano nel 1633, del fatto che Bellarmino aveva ricevuto dal papa istruzione di ammonire Galileo in forma privata ed extragiudiziale

– quindi senza notaio e senza testimoni –, che l’incarico era stato da lui eseguito in qualche momento precedente il 3 marzo e che Galileo si era sottomesso, «acquievit».

Nel fascicolo processuale istruito contro Galileo, in calce alla notifica di Millini che si è vista sopra, sul *verso* del foglio 43 e poi sul *recto* della pagina successiva, addossata al testo precedente senza alcuna interposizione di spazio, è registrata però una verbalizzazione di quell’amonizione – poi contestata a Galileo nel primo interrogatorio – che recita:

Illustrissimus dominus cardinalis, vocato supradicto Galileo, ipsoque coram domo sua illustrissima existente, in praesentia admodum reverendis Patris fratris Michaelis Angelis Seghitii de Lauda, Ordinis praedicatorum, commissarii generalis Sancti Officii, praedictum Galileum monuit de errore supradictae opinionis et ut illam deserat; et successive ac incontinenti, in mei etc. et testium etc. praesente etiam adhuc eodem illustrissimo domino cardinali, supradictus Pater Commissarius praedicto Galileo adhuc ibidem praesenti et costituto preecepit et ordinavit (proprio nomine) Sanctissimi D. N. Papae et totius congregationis sancti Officii, ut supradictam opinionem, quod sol sit centrum mundi et immobilis et terra moveatur, omnino relinquat, nec eam de coetero, quovis modo teneat, doceat aut defendat, verbo aut scriptis; alias contra ipsum procedetur in sanctum Officium. Cui preecepto idem Galileus acquievit et parere promisit<sup>27</sup>.

Secondo questo verbale – contestato nel primo interrogatorio – Bellarmino avrebbe esortato Galileo ad abbandonare il copernicanesimo quindi, prima di ogni sua reazione tanto positiva quanto negativa, «successive ac incontinenti», sarebbe intervenuto il commissario Seghizzi che avrebbe ammonito il matematico pisano davanti a notaio a testimoni a non tenere, insegnare o difendere in alcun modo – «quovis modo» – l’eliocentrismo minacciando, in caso contrario, l’apertura di un processo. Secondo il verbale del sant’Uffizio, dunque, Bellarmino e Seghizzi avrebbero trasgredito le istruzioni ricevute da Paolo v trasformando l’amonizione privata eseguita da Bellarmino in un atto giudiziario eseguito da Seghizzi. Mentre infatti il papa aveva ordinato di ammonire privatamente Galileo e, solo in caso di non sottomissione, passare al preceppo di Seghizzi, questi invece avrebbe eseguito la sua intimazione giudiziaria davanti a notaio e testi senza che si fosse verificata quella condizione. Bellarmino avrebbe lasciato fare, concedendo un *essenziale capovolgimento* del dispositivo stabilito da Paolo v che sarebbe passato così dal privato al penale – per usare due termini moderni evidentemente approssimativi ma sostanzialmente pertinenti per distinguere i “due livelli” dell’amonizione – senza la condizione del rifiuto di obbedienza da parte di Galileo.

Questo documento permise al sant’Uffizio di aprire il processo contro Galileo. Era questo evidentemente il documento «trovato nei libri del

Santo Offitio [...] bastante a rovinarlo affatto» annunciato da Riccardi a Niccolini e ancora questo il documento al quale si riferivano gli inquisitori quando il 23 settembre 1632 mettevano a verbale che:

L'autore ebbe precetto nel 1616 da santo Uffizio di abbandonare la predetta opinione, che cioè il sole sia centro del mondo e immobile e la terra si muova, e di non tenerla, insegnarla o difenderla con parola o con gli scritti, in qualsiasi modo, d'ora in poi: in caso contrario si procederà contro di lui nel sant'uffizio. A questa ingiunzione il medesimo Galileo si è sottomesso e ha promesso di ubbidire<sup>28</sup>.

Si trattò dunque di un documento essenziale che permise al tribunale di istituire un processo per il quale, diversamente, non avrebbe avuto alcun appiglio. Conviene insistere anche su questo punto che non sembra essere stato ancora messo in rilievo dagli studiosi di Galileo: senza questa carta la commissione incaricata di valutare il *Dialogo dei massimi sistemi* non avrebbe potuto aprire il processo. Come abbiamo visto infatti, il decreto dell'Indice del 5 marzo non faceva che proibire due libri filo-copernicani e sospendere il *De revolutionibus orbium coelestium* di Copernico con la clausola benigna dell'espurgabilità che ne faceva un libro difficilmente qualificabile come eretico. E il fatto che questi libri fossero stati proibiti per ordine personale di Paolo V, non mutava la natura di quel decreto. L'ammonizione privata di Bellarmino poi, come era registrata nei *decreta* sotto la data del 3 marzo 1616, era un atto privato che non indicava sanzioni e che peraltro Galileo rivendicava di aver scrupolosamente osservato nel suo *Dialogo*.

Quando Galileo comparve per la prima volta davanti ai giudici il 12 aprile 1633, l'interrogatorio volse dunque rapidamente verso il problema dell'ammonizione ricevuta alla fine di febbraio 1616, ammonizione che costituiva il nocciolo legale del processo e la carta in mano degli inquisitori. Seguiamo la deposizione di Galileo così come fu verbalizzata dal sant'Uffizio. Metterò in corsivo i passaggi sui quali il lettore deve porre maggiore attenzione. Il commissario Vincenzo Maculano chiese a Galileo:

Int. An tunc sibi notificata fuerit determinatio [sc. il decreto dell'Indice del 5 marzo] *et a quo*.

R. Mi fu notificata la detta determinazione della congregazione dell'Indice *e mi fu notificata dal sig. cardinale Bellarmino*.

Int. Ut dicat, *quid sibi notificaverit dictus eminentissimus Bellarminus de dicta determinatione, et an aliquid aliud sibi circa id dixerit, et quid*.

R. *Il signore cardinale Bellarmino* mi significò la detta opinione del Copernico potersi tener *ex suppositione*, sì come esso Copernico l'haveva tenuta; et Sua Eminenza sapeva ch'io la tenevo *ex suppositione*, cioè nella maniera che tiene il Copernico come da una risposta del medesimo signor cardinale, fatta ad una lettera del padre maestro Paolo Antonio Foscarino, Provinciale dei Carmelitani,

si vede, della quale io tengo copia, e nella quale sono queste parole: «dico che mi pare che vostra paternità et il sig. Galileo facciano prudentemente a contentarsi di parlar *ex suppositione*, et non assolutamente»; et questa lettera del detto signor cardinale è data sotto il dì 12 d'aprile 1615; et che altrimenti, cioè assolutamente presa, non si doveva né tenere né difendere.

Galileo si stava infilando nel tema, caro a Bellarmino, della differenza tra utilizzare in via di ipotesi matematica, come semplice ipotesi per far quadrare i calcoli, e tenere invece come fatto reale ed effettivo. Ma a Maculano interessava un'altra cosa: interessavano i soggetti e i termini giuridici dell'intimazione fatta a Galileo nel 1616. Quindi richiamò Galileo al tema della natura giuridica dell'intimazione ricevuta:

Int. Et sibi dicto quod dicat quid resolutum fuerit *et sibi notificatum* tunc, scilicet de mense februarii 1616.

R. Del mese di febbraio 1616, *il signor cardinale Bellarmino* mi disse che, per essere l'opinione del Copernico, assolutamente presa, contrariante alle Scritture Sacre, non si poteva né tenere né difendere, ma che *ex suppositione* si poteva pigliar e servirsene. In conformità di che tengo una fede dell'istesso sig. cardinale Bellarmino, fatta del mese di maggio ai 26 del 1616, nella quale dice che l'opinione del Copernico non si può tener né difendere per essere contro le Scritture Sacre, della quale fede ne presento la copia; et è questa.

Et exhibuit folium cartae scriptum in una facie tantum cum duodecim linei incipiens «Noi Roberto cardinale Bellarmino havendo» et finiens «questo dì 26 di maggio 1616», sub scriptum «Il medesimo di sopra Roberto cardinale Bellarmino» *quod ego accepi ad effectum etc, et fuit signatum littera B.*

Subdens: L'originale di questa fede l'ho in Roma appresso di me et è scritto tutto di mano del signor cardinale Bellarmino sodesto.

Int. *An, quando supradicta sibi notificata fuerunt, aliqui essent praesentes et qui.*

R. Quando *il signor cardinale Bellarmino* mi disse et notificò quanto ho detto dell'opinione del Copernico, *vi erano alcuni padri di san Domenico* presenti; ma io non li conoscevo, né gli havevo più visti.

Int. *An tunc, praesentibus dictis patribus, ab eisdem vel ab aliquo alio fuerit sibi factum praeceptum aliquod circa eandem materiam et quod.*

R. Mi raccordo che il negotio passò in questa maniera: che una mattina *il signor cardinale Bellarmino* mi mandò a chiamare e mi disse un certo particolare qual io vorrei dire all'orecchio di Sua Santità prima che ad altri: ma conclusione fu poi che mi disse che l'opinione del Copernico non si poteva tener né difender, come contrariante alle Sacre Scritture. Quelli padri di san Domenico non ho memoria se c'erano prima o vennero dopo; né meno mi raccordo *se fussero presenti quando il signor cardinale mi disse* che la detta opinione non si poteva tener; e può esser che mi fusse fatto qualche precesto ch'io non tenessi né defendessi detta opinione, ma non ne ho memoria perché questa è una cosa di parecchi anni.

Int. *An, si sibi legantur ea quae sibi tunc dicta et intimata cum pracepto fuerunt, illorum recordabitur.*

R. Io non mi raccordo che mi fusse detto altro né posso saper se mi raccordarò di quello che allora mi fu detto, e quando anche mi si legga; et io dico liberamente quello che mi raccordo, perché non pretendo di non haver in modo alcuno contravenuto a quel preceitto, cioè di non haver tenuto né difeso la detta opinione del moto della terra et stabilità del sole in conto alcuno.

Et sibi dicto quod, cum in *dicto praecepto, sibi tunc coram testibus facto*, contineatur quod non possit quovis modo tenere, defendere aut docere dictam opinionem, dicat modo an recordetur *quomodo et a quo fuerit sibi intimatum*.

R. *Io non mi raccordo che mi fusse intimato questo preceitto da altri che dalla viva voce del signor cardinale Bellarmino*; et mi raccordo che il preceitto fu ch'io non potessi tenere né difendere, et può esser che ci fusse ancora né insegnare. Io non mi raccordo né anco che vi fusse quella particola *quovis modo*, ma può esser ch'ella vi fusse, non havendo io fatta riflessione o formatone altra memoria, per haver havuto, pochi mesi dopo, quella fede del detto signor cardinale Bellarmino sotto li 26 di maggio, da me presentata nella quale mi vien significato l'ordine fattomi di non tener né difender detta opinione. Et le altre due particole hora notificate mi di detto preceitto, cioè *nec docere et quovis modo*, io non ne ho tenuta memoria, credo perché non sono spiegate in detta fede alla quale mi son rimesso et tenevo per mia memoria<sup>29</sup>.

Lo sforzo di Maculano per far dire a Galileo che il preceitto era stato intimato da Seghizzi finisce qui. È stato uno sforzo lungo e insistente che ha occupato la parte centrale della deposizione. Maculano ha teso a tre obbiettivi. In primo luogo, ha chiamato costantemente l'ammonizione impartita a Galileo «un preceitto», cioè un atto giudiziario – così come è detto nella registrazione del sant'Uffizio – precisando che esso è stato intimato davanti a testimoni. In secondo luogo, ha cercato di farsi dire da Galileo che esso era stato impartito da Seghizzi. In terzo luogo, ha introdotto le parole «quovis modo» chiedendo se Galileo le ricordasse. E Galileo, sulle parole proferite a voce non contende perché, come testimonia egli stesso e come è evidente, non ricorda diciassette anni dopo le parole esatte pronunciate da Bellarmino in quell'occasione; e d'altra parte non ne ha nessun bisogno, dal momento che il tutto è stato messo per iscritto da Bellarmino. Anche sul termine preceitto, pur con qualche resistenza, alla fine Galileo si adatta, probabilmente senza ben capire il peso del termine. Invece sul nome di Seghizzi e sul fatto che il preceitto gli sia stato intimato da altri che da Bellarmino, addirittura davanti a notaio e testimoni, cade dalle nuvole e respinge tutte le suggestioni e insistenze di Maculano. Ma la decisiva novità uscita dalla deposizione, il fatto inaspettato, è il certificato autografo relativo a quel decisivo incontro, concesso da Bellarmino a Galileo e da questi consegnato seduta stante ai suoi giudici in una trascrizione di propria mano. Successivamente, il 10 maggio, l'autografo di Bellarmino sarebbe stato consegnato ai giudici e messo agli atti del processo. Cosa diceva l'autografo?

Noi Roberto Cardinale Bellarmino [...] diciamo che il suddetto signor Galileo non ha abiurato in mano nostra [...] ma solo gli è stata denunziata la dichiarazione fatta da Nostro Signore e pubblicata dalla Sacra congregazione dell'Indice, nella quale si contiene che la dottrina attribuita al Copernico, che la terra si muova intorno al sole e che il sole stia al centro del mondo senza muoversi da oriente a occidente, sia contraria alle Sacre Scritture e però non si possa difendere né tenere<sup>30</sup>.

Sui punti cruciali, la versione autentica firmata da Bellarmino non confermava quella offerta nel verbale del sant'Uffizio *e tuttavia neppure la smentiva in maniera diretta*. Certo, il nome di Seghizzi non compariva in alcun modo e anche il termine precezzo – così importante nel verbale del fascicolo processuale – mancava. Inoltre nel testo di Bellarmino era assente tanto la clausola «*quovis modo*» quanto il riferimento a un processo in caso di trasgressione. In compenso tuttavia, l'espressione «gli è stata denunziata la dichiarazione», usata da Bellarmino, mancando di indicare il soggetto che aveva «denunziato», pur non *confermando*, neppure *escludeva* la presenza di Seghizzi. Inoltre il riferimento, contenuto nel testo di Bellarmino, a una «dichiarazione fatta da Nostro Signore e pubblicata dalla Sacra congregazione dell'Indice», permetteva di introdurre l'autorità del decreto emanato dall'Indice il 5 marzo 1616 dal momento che chiariva come a Galileo esso fosse stato presentato come una «dichiarazione» fatta dal papa e quindi come qualcosa di più rilevante di una semplice proibizione di libri pubblicata dall'Indice. Il decreto del 5 marzo 1616 non era che un decreto di proibizione di alcuni libri ma a Galileo era stato presentato da Bellarmino come una dichiarazione papale e quindi *per lui* doveva valere come tale dal momento che come tale era indicato nel certificato in suo possesso e da lui presentato al sant'Uffizio. Il tribunale si apprestava a impiccare Galileo con la corda che egli stesso gli aveva offerto.

### <sup>3</sup> Il calco

Siamo soliti dire che il precezzo Seghizzi, registrato nel fascicolo processuale in calce alla notifica di Millini, sul rovescio del foglio 43 e poi sul *recto* del mezzo foglio bianco della pagina successiva, fu steso *in contrasto* con il documento precedente, la notifica di Millini contenente l'istruzione di Paolo v, e ci esprimiamo in questo modo per significare che la *storia* contenuta in quel documento, il racconto degli eventi, contrasta con ciò che sarebbe dovuto accadere secondo l'istruzione contenuta nella notifica di Millini: Paolo v aveva ordinato di far intervenire Seghizzi solo in caso di renitenza di Galileo mentre il verbale racconta che Seghizzi

intervenne subito. Ma si tratta davvero di un documento in contrasto con il precedente? Se, invece di guardare alla storia, guardiamo alle parole, alle espressioni e alla *consecutio logica* usate per costruire quella storia, ci accorgiamo che il testo del preceitto Seghizzi costituisce un calco esatto del precedente, contenente la sostituzione della scena prevista nella prima ipotesi contemplata dalla notifica di Millini con la scena prevista nella seconda. Poniamo dunque a confronto i due testi, registrati uno di seguito all’altro nel fascicolo processuale: l’istruzione di Paolo V trasmessa da Millini e la sua esecuzione verbalizzata nel preceitto Seghizzi. Porrò in evidenza le singole espressioni e parole con un corsivo e le contrassegnerò con un numero affinché il lettore possa fare meglio il raffronto.

Testo della notifica di Millini a Seghizzi registrato sul rovescio del foglio 43:

Sanctissimus ordinavit (1) *illusterrissimo domino cardinali Bellarmino* ut (2) *vocet coram se dictum Galileum* eumque (3) *moneat ad (4) deserendam (5) dictam opinionem*, et si recusaverit (6) *parere*, (7) *Pater commissarius*, coram notario et testibus, faciat illi (8) *praecemptum* ut (9) *omnino abstineat hiusmodi doctrinam et (5) opinionem (10) docere aut defendere*, seu de ea tractare; si vero non (11) *acquieverit*, carceretur.

Preceitto Seghizzi, scritto immediatamente appresso al testo che precede:

(1) *Illusterrimus dominus cardinalis*, (2) *vocato supradicto Galileo, ipsoque coram domo sua illustrissima existente, in praesentia admodum (7) reverendis Patris fratris Michaelis Angelis Seghitii de Lauda, Ordinis praedicatorum, commissarii generalis Sancti Officii, praedictum Galileum (3) monuit de errore (5) supradictae opinionis seu ut illam (4) deserat; et successive ac incontinenti, in mei etc. et testium etc. praesente etiam adhuc eodem illustrissimo domino cardinali, (7) supradictus Pater Commissarius praedicto Galileo adhuc ibidem praesenti et costituto (8) *praecepit* et ordinavit Sanctissimi D. N. Papae et totius congregatis sancti Officii, ut supradictam (5) *opinionem*, quod sol sit centrum mundi et immobilis et terra moveatur, (9) *omnino relinquit*, nec eam de coetero, quovis modo (10) *teneat, doceat aut defendat*, verbo aut scriptis; alias contra ipsum procedetur in sanctum Officium. Cui (8) *praecepto* idem Galileus (11) *acquieavit* et (6) *parere* promisit.*

Come si vede, il verbale del preceitto Seghizzi è un calco dell’istruzione Millini – che, nel fascicolo manoscritto, sta immediatamente prima – costruito prelevando i termini in essa contenuti in modo da formare il testo desiderato. In effetti, a ben vedere, il verbale del preceitto ricalca scrupolosamente anche il dispositivo descritto nel testo precedente – la *storia* costruita dall’istruzione di Millini – solo cambiando la disposizione dei termini, vale a dire dicendo che l’ammonizione a Galileo era stata impartita seguendo la seconda *storia* descritta nella notifica di Millini,

invece che seguendo la prima, e ciò per un intervento «successive ac incontinenti» del padre commissario. In altre parole, il preceitto Seghizzi preleva espressioni e termini del testo precedente in modo da costruire quello stesso testo al passato invece che all'imperativo futuro con l'introduzione delle varianti desiderate. I termini non presenti nel modello introducono le informazioni pertinenti e significative del nuovo testo: che all'ammonizione era presente solo Seghizzi – *esclusione di altri testimoni oggetto di possibile riscontro e contestazione* – che oltre all'ordine di non «*docere et defendere*» era stato dato anche quello di non «*tenere*» ed era stato aggiunto «*quovis modo*» – *agevolazione della censura* – e infine che il preceitto era stato intimato sotto espressa minaccia di apertura di un processo in caso di trasgressione – *giustificazione del processo*.

Il testo è stato dunque composto ricalcando espressioni e parole esatte della notifica di Millini. Chi l'ha scritto non si è mosso dalla stanza che custodiva l'istruzione di Millini. Non solo non si è mosso, ma *non avrebbe potuto muoversi* da quella stanza, dato che, in caso contrario, non avrebbe avuto a disposizione il modello dell'istruzione Millini. Se il fatto narrato – il preceitto a Galileo – corrispondesse a un evento effettivamente accaduto, tale evento non avrebbe lasciato nessuna traccia nel verbale: non avrebbe introdotto alcuno scarto, alcuna variante, alcun dettaglio diverso dai termini smontati e rimontati dell'istruzione di Millini. Per misurare quanto questo fatto sia significativo, basta richiamare alla memoria la descrizione, certamente autentica, di quell'evento contenuta nell'autografo di Bellarmino del maggio 1616. Le parole usate da Bellarmino *sono completamente diverse* da quelle presenti nell'istruzione di Millini e ciò perché Bellarmino sta riassumendo *quanto presente alla sua memoria* e non ha perciò alcun bisogno di ripetere i termini esatti della notifica. Se invece l'istruzione Seghizzi costruisce un testo steso al tavolino smontando e rimontando il modello offerto dall'istruzione di Millini ciò è segno del fatto che colui che lo scrive non possiede nessun referente per descrivere gli eventi. E per non sbagliare, copia.

#### 4 La censura e la sua scrittura

L'autografo di Bellarmino non confermava alcuni punti essenziali del verbale Seghizzi ma neppure li smentiva in maniera chiara e diretta. Per comprendere quanto le differenze tra le due versioni dell'ammonizione incidessero sulla conduzione del processo e sulla possibilità stessa di istruirlo, occorre capire cosa rappresentasse il *Dialogo dei massimi sistemi* nei confronti della censura dell'eliocentrismo. Come si è visto, nel 1616 i consultori dell'inquisizione romana avevano concordemente giudicato eretica la tesi dell'immobilità del sole ed erronea la teoria della mobilità

della terra. Paolo v aveva recepito il loro giudizio attraverso un decreto dell'Indice che proibiva il *De revolutionibus orbium* di Copernico e attraverso un'ammonizione eseguita in forma extragiudiziale da Bellarmino dove il matematico pisano veniva invitato a mai più «tenere né difendere» la teoria di Copernico. La soluzione offerta a Galileo da Bellarmino e da questi esposta nella lettera a Paolo Antonio Foscarini il 12 aprile 1615 era che la teoria di Copernico potesse essere usata come ipotesi di calcolo ma non sostenuta come fatto reale. Galileo faceva riferimento a tale proposta nella sua deposizione ed è probabile che Bellarmino avesse effettivamente ribadito questa sua idea anche nel corso del colloquio del febbraio 1616. Nel suo certificato non ve n'è menzione ma Galileo lo afferma e non esiste motivo per non credergli. Poiché questa era una personale proposta di Bellarmino e non faceva parte delle istruzioni da lui ricevute, è possibile che ne avesse discorso con Galileo senza poi riportare il fatto nell'attestato scritto. Per certo Galileo tenne il massimo conto di questa idea e la considerò uno dei vincoli a lui imposti per scrivere il suo libro.

L'operazione retorica condotta nel *Dialogo dei massimi sistemi* consisteva in questo: condurre il proprio discorso e illustrare al lettore ciò che voleva illustrare – vale a dire gli argomenti che militavano in favore del copernicanesimo – rispettando le condizioni imposte dalle autorità ecclesiastiche e cioè quelle dettate da Bellarmino nella sua lettera a Foscarini e nell'attestato autografo: che «non si possa difendere né tenere» la teoria copernicana con l'aggiunta appunto, o integrazione interpretativa, di tenere il sistema copernicano solo come ipotesi di calcolo e non come verità di fatto. «Insegnare e difendere» costituiva un'espressione codificata nel linguaggio scolastico e significava assumere una tesi e argomentarla sistematicamente fino a dimostrarne la validità. Galileo aveva dunque organizzato il suo discorso nella forma di un dialogo in modo tale da non «insegnare e difendere» nessuna tesi ma lasciare che le diverse teorie si confrontassero e quella eliocentrica emergesse come confortata dagli argomenti più solidi e convincenti. Il dispositivo retorico era rafforzato da una introduzione dove Galileo dichiarava di aver esposto il sistema copernicano «in pura ipotesi matematica» per concludere poi di aver esposto il tutto per lasciar meglio risaltare il geocentrismo:

Spero che da queste considerazioni il mondo conoscerà che se le altre nationi hanno navigato più, noi non abbiamo speculato meno, e che il rimettersi ad asserir la fermezza della terra, e prender il contrario solamente per capriccio matematico, non nasce da non aver contezza di quant'altri ci abbia pensato ma, quando altro non fusse, da quelle ragioni che la pietà, la religione, il conoscimento della divina onnipotenza e la coscienza della debolezza dell'ingegno umano, ci somministrano.

Tutto il dialogo era quindi tenuto sotto questo registro volto a dimostrare il contrario di ciò che faceva mostra di dire. A cominciare dall'*incipit* dell'introduzione che richiamava la memoria del decreto dell'Indice del 5 marzo 1616 come di «salutifero editto che, per ovviare a' pericolosi scandoli dell'età presente, imponeva opportuno silenzio all'opinione Pitagorica della mobilità della terra» per finire con la chiusa del libro, dove l'argomento di Urbano VIII sull'onnipotenza divina, era messo in bocca a Simplicio e definito «mirabile e veramente angelica dottrina».

Il gioco dei *Massimi sistemi* consisteva in altre parole nel dire ciò che voleva rispettando i divieti e le condizioni imposte dall'inquisizione. Galileo giocava i suoi censori ma lo faceva rispettando le regole che gli erano state imposte. E questo, al fondo, aveva anche un significato di metodo: che due persone riescono sempre a comunicare dietro il rispetto formale dei divieti; e che la distinzione tra ipotesi matematica e verità di fatto è artificiosa perché l'immaginazione conclude come corrispondente a un fatto ciò che la teoria rappresenta come l'ipotesi più appropriata. Il gioco di Galileo era palese così come palese era il significato del suo dialogo: ma l'ironia è tanto facile da percepire quanto difficile da provare in tribunale. Con quali mezzi probatori, con quali argomenti il tribunale avrebbe potuto condannare un testo che protestava la pura congetturalità matematica del copernicanesimo, chiamava «salutifero» il decreto dell'Indice e «veramente angelica» la teoria dell'onnipotenza divina proposta da Urbano VIII? Come si poteva disporre giuridicamente l'argomento: scrive così ma vuole significare l'opposto? E seppure si fosse costruita una censura così fatta, come avrebbe potuto condurre a una condanna penale se l'eliocentrismo non era stato condannato come tale da un decreto dottrinale del sant'Uffizio munito dell'autorità papale ma era stato solo indicato come «contrario alla Scrittura» in un decreto di proibizione di alcuni libri? La clausola che vietava di «tenere» il copernicanesimo «quovis modo verbo aut scriptis» risolveva il problema della censura. Se infatti a Galileo era stato vietato non soltanto di insegnare e difendere in forma scolastica, ma anche di tenere «in qualsiasi modo» la teoria copernicana, allora la pura e semplice esposizione dell'eliocentrismo sarebbe caduta sotto le condizioni della censura.

C'era poi il problema della base giuridica della procedibilità processuale. Se il decreto dell'Indice del 5 marzo 1616 proibiva soltanto alcuni libri e sospendeva quello di Copernico, se cioè non esisteva alcun pontificio atto di condanna della teoria copernicana, e se l'ammonizione impartita a Galileo era extragiudiziale, essa non poteva fornire la premessa per l'istruzione di un processo contro l'autore di un libro ma, tutt'al più, per la proibizione del libro stesso. Per questo motivo era necessario che l'ammonizione – atto privato e extragiudiziale – fosse invece un precezzo

formale e giudiziario, rogato da un notaio di fronte a testimoni, così da essere producibile in giudizio. E per lo stesso motivo era assai opportuno che tale preceitto contenesse la condizione «alias contra ipsum procedetur in sanctm Officium», come recitava il supposto preceitto di Seghizzi ma non l'attestato di Bellarmino.

Nel caso in cui il documento custodito nel fascicolo del processo fosse autentico, nel caso cioè in cui esso costituisse il verbale di ciò che effettivamente accadde nell'incontro tra Bellarmino e Galileo, quando questi, due mesi dopo, chiese a quello un certificato di garanzia che attestasse i termini di quanto accaduto tra loro, il cardinale gesuita non avrebbe avuto da fare altro che trarre copia del verbale registrato agli atti del fascicolo processuale. Trasformare l'ammonizione privata ordinata da Paolo v in un preceitto giuridico messo a verbale dal notaio e consegnare poi a Galileo un proprio autografo nel quale tale fatto fosse occultato: dare al matematico pisano un certificato nel quale, non solo fossero omesse le parole «quovis modo», ma fosse omessa anche la minaccia di un processo criminale in caso di infrazione e il carattere di preceitto giudiziario messo invece agli atti del fascicolo processuale a suo carico, fare una cosa del genere avrebbe significato per Bellarmino costruire a Galileo una trappola mortale. Dal momento che il matematico avrebbe tenuto quell'autografo come propria memoria e regola delle condizioni imposte dall'inquisizione, consegnargli un documento nel quale tali condizioni fossero, in aspetti essenziali e in punti decisivi, attenuate rispetto a quelle messe agli atti nel suo incartamento processuale, sarebbe stato un modo fraudolento di attirarlo in fallo. Accettare una tale ricostruzione degli eventi significherebbe dunque attribuire a Bellarmino una volontà distruttiva nei confronti di Galileo che avrebbe qualcosa di mefistofelico. E Bellarmino, per quanto possano valere osservazioni di questo genere, in questi frangenti era tradizionalmente scrupoloso, avendo a propria volta patito una messa all'Indice delle proprie *Controversie* che gli aveva procurato molti affanni e dalla quale si era tirato fuori con fatica. Per quanto riguarda poi le differenze tra le redazioni dei due documenti – quello di Seghizzi custodito dal sant'Uffizio e quello di Bellarmino custodito da Galileo – esse possono anche essere considerate abbastanza marginali da essere tralasciate o dimenticate dal cardinale gesuita, ma il fatto è che esse contenevano *proprio i due particolari che servivano a istruire il processo*.

Ma la difficoltà posta dalla discordante concordanza tra la versione dell'ammonizione data da Seghizzi e quella contenuta negli altri documenti passati in rassegna è ancora più radicale e concerne l'esistenza stessa del verbale registrato nel fascicolo processuale in calce alla istruzione di Millini. Se infatti le cose andarono come aveva ordinato Paolo v e

come narrò Galileo nella sua deposizione, l'ammonizione fu impartita in forma extragiudiziale, senza notaio e testi, *e quindi non ne fu redatto alcun verbale*. L'esistenza del verbale, l'esistenza stessa delle righe accalcate senza intervallo di spazio subito appresso la notifica di Millini, si giustificano soltanto nel caso in cui le cose siano andate come in esso sta scritto, nel caso cioè che l'ammonizione sia stata un preceppo giudiziario eseguito davanti a notaio e testimoni. La versione dei fatti contenuta in quel documento, giustifica così l'esistenza del documento stesso che, in caso contrario, *non avrebbe dovuto esserci*. Se le cose andarono come sostenuto da Galileo e confermato dalla relazione di Bellarmino registrata nel *decretum* del 3 marzo, quello spazio di foglio dopo la notifica di Millini doveva essere bianco. Questo è il motivo per il quale l'eventuale falsificazione *doveva* essere redatta in contrasto con il documento precedente – l'istruzione notificata da Millini – e introdurre la figura di Seghizzi con il suo preceppo giudiziario: perché diversamente non si sarebbero potute giustificare quelle righe su quel foglio.

Annibale Fantoli osserva che si sarebbe potuto concordare i due documenti – l'istruzione trasmessa da Millini e la sua esecuzione registrata da Seghizzi per mano del notaio Pettini – scrivendo che Galileo aveva respinto l'intimazione, non si era sottomesso, così da rendere necessario l'intervento di Seghizzi in armonia con le istruzioni impartite da Paolo v<sup>31</sup>. Una versione di questo genere sarebbe stata però assai pericolosa, sia perché in sé stessa del tutto improbabile, sia perché contraria a quanto registrato nel *decretum* del sant'Uffizio in data 3 marzo 1616 dove era scritto che Galileo «acquievit», sia infine perché motivo di sicura contestazione da parte di Galileo. Era infatti facile ipotizzare che il professore pisano non ricordasse tutte le parole che erano state usate nel corso dell'incontro avvenuto diciassette anni prima; e si poteva anche supporre che tentasse riguardo alla identità delle altre persone presenti nella stanza; era però difficilmente immaginabile che non ricordasse se aveva accettato o respinto l'ammonizione di Bellarmino. Scrivere in questo modo avrebbe significato suscitare un sicuro conflitto con Galileo, avrebbe significato proporre una versione dei fatti che, se accaduta, sarebbe stata oggetto di clamore per molte persone, e infine avrebbe significato esporsi a una facile smentita da parte del verbale della seduta 3 marzo 1616 del sant'Uffizio, annotato nel registro dei *decreta*.

## 5 Una difesa gabbata

Vincenzo Maculano, d'altra parte, non conosceva l'esistenza di un autografo di Bellarmino. Se lo avesse conosciuto, avrebbe potuto appoggiare

il processo su quel documento che, seppure in modo assai più avaro del verbale di Seghizzi, offriva comunque qualche appiglio al procedimento giudiziario. L'autografo di Bellarmino spiegava infatti che il cardinale gesuita aveva vietato anche di «tenere» l'eliocentrismo e aveva presentato a Galileo il decreto dell'Indice come una «dichiarazione fatta da Nostro Signore e pubblicata dalla Sacra congregazione dell'Indice» così introducendo l'autorità del decreto dell'Indice.

Quando Galileo, nella prima deposizione del 12 aprile 1633 produsse una propria trascrizione dell'attestato rilasciato da Bellarmino, il tribunale non ebbe bisogno di attendere l'originale autografo, depositato il 10 maggio, per tenerne conto. La caratteristica essenziale della successiva conduzione del processo consiste infatti nel fatto che dal 12 aprile i giudici costruirono i successivi atti badando sempre di tenere presente come riferimento essenziale l'attestato di Bellarmino. La censura sottoscritta da Paolo Oreggio il 17 aprile dichiarò che nel *Dialogo dei massimi sistemi* «*tenetur et defenditur*» il copernicanesimo: fu cioè formulata in modo tale da attestare che Galileo aveva violato l'ammonizione di Bellarmino. Lo stesso fece Melchior Inchofer il quale scrisse nella sua censura che «*Galileum non solum docere et defendere stationem seu quietem solis [...] verum etiam de firma huic opinioni adhesione vehementer esse suspectum*». Più eclettico, Zaccaria Pasqualigo richiamò la formulazione del preceitto Seghizzi per aggiungere poi che Galileo lo aveva violato «*quoad illas particulas doceat aut defendat*». La sentenza finale però fu costruita scrupolosamente sull'autografo di Bellarmino. Recitando che «*tu Galileo suddetto per le cose etc ti sei reso a questo santo Officio vehementemente sospetto di eresia cioè di aver tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle sacre e divine Scritture*» essa curò di sostenere che Galileo aveva infranto le condizioni dell'ammonizione di Bellarmino e non solo quelle del preceitto di Seghizzi. Quindi la sentenza introduceva un argomento che dal preceitto Seghizzi non si poteva ricavare ma che invece si poteva ricavare dall'autografo di Bellarmino. Aggiungendo infatti che Galileo era anche reo di pensare «che si possa tenere e difendere per probabile un'opinione dopo esser stata dichiarata e definita per contraria alla Sacra Scrittura» la sentenza sfruttava a fondo le righe dell'autografo dove si chiariva che «*solo gli è stata denuntiata la dichiaratione fatta da Nostro Signore e pubblicata dalla Sacra Congregatione dell'Indice*, nella quale si contiene che la dottrina attribuita al Copernico [...] sia contraria alle Sacre Scritture». Così veniva finalmente messo a frutto anche il decreto dell'Indice del 5 marzo 1616 che il preceitto Seghizzi, come calco inerte dell'istruzione di Paolo v, non aveva potuto sfruttare. Il certificato di Bellarmino, scritto a garanzia di Galileo e da lui prodotto in tribunale a propria difesa, fu così utilizzato dai giudici *unicamente come strumento d'accusa*.

Le considerazioni fin qui svolte inducono a propendere per l'ipotesi del falso. Inducono cioè a concludere che il preccetto Seghizzi, registrato in quella posizione irregolare nel fascicolo del processo a Galileo, sia un falso verbale scritto per facilitare un processo contro Galileo. Il testo fu composto ricalcando quello precedente – le istruzioni di Paolo V notificate da Millini – alla luce del decreto del 3 marzo 1616 dove Bellarmino informava che l'ordine era stato effettivamente eseguito e che Galileo «acquievit». In questa prospettiva, agli estensori di quel verbale l'operazione non dovette apparire come un falso dal momento che non faceva altro che esplicitare e mettere per iscritto qualcosa che era effettivamente accaduto chiarendo che a Galileo non era stato solo chiesto di «abbandonare» le teorie copernicane ma era stato ordinato anche di non tenerle e difenderle in alcun modo. L'attestato di Bellarmino, acquisito inaspettatamente agli atti, dovette apparire a Maculano più una conferma che una smentita di quel verbale, dato che chiariva in via definitiva come a Galileo fosse stato effettivamente ordinato di non «tenere né difendere» l'eliocentrismo e come dunque il suo *Dialogo* avesse trasgredito un ordine del tribunale. L'attestato di Bellarmino offrì inoltre l'insperato soccorso del decreto del 5 marzo 1616 dato che ne mise in luce l'origine papale. L'autentico bastò ai giudici.

### Note

1. F. Beretta, *Le procès de Galilée et les archives du saint Office. Aspects judiciaires et théologiques d'une condamnation célèbre*, in «Revue des Sciences philosophiques et théologiques», 83, 1999, pp. 441-90; Id., *Galilée devant le Tribunal de l'Inquisition. Une relecture des sources*, Friburg 1998, soprattutto alle pp. 251-84.

2. G. Galilei, *Opere*, Ed. nazionale a cura di A. Favaro e I. Del Lungo, Barbera, Firenze 1929-39, vol. XIX, p. 402-6, corsivo mio; vedi a riscontro la trascrizione di metà Settecento conservata in ACDP, St. st., D 7 d. n. 3; pubblicata in S. M. Pagano (a cura di), *I documenti del processo di Galileo Galilei*, Collectanea archivii vaticani 21, Città del Vaticano 1984, p. 242; sulla condanna cfr. A. Fantoli, *Il caso Galileo. Dalla condanna alla Riabilitazione: una questione chiusa?*, Rizzoli, Milano 2003, p. 207.

3. Pagano (a cura di), *I documenti del processo di Galileo Galilei*, cit., p. 103.

4. Sul punto discordo dunque da Beretta, *Le procès de Galilée et les archives du saint Office*, cit., pp. 470-4, il quale suppone l'esistenza di una «decisione», relativamente alla quale non è però in grado di indicare nessun documento. Ma le «decisioni» papali erano fatte per essere rese note al pubblico: una decisione che non lascia tracce non esiste.

5. Il fatto è debitamente registrato nei *Decreta* i quali, in data 25 febbraio 1616, annotano che «Sanctissimus ordinavit illustrissimo Domino cardinali Bellarmino ut vocet coram se dictum Galileum eumque moneat ad deserendas dictas propositiones»: cfr. Pagano (a cura di), *I documenti del processo di Galileo Galilei*, cit., pp. 222-3.

6. Cit. in V. Frajese, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Morcelliana, Brescia 2006, pp. 188-9. Corsivo mio.

7. E. Rebellato, *La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV*, Bonnard, Milano 2008, p. 54.

8. Ivi, p. 52.

9. Ivi, p. 57.

10. Fantoli, *Il caso Galileo*, cit., p. 117.

11. Pagano (a cura di), *I documenti del processo a Galileo Galilei*, cit., pp. 223-4. Corsivo mio.

12. Ivi, p. 64.

13. Ivi, pp. 242-3.

14. J. M. De Bujanda, *Index des livres interdits*, ix, Centre d'études de la Renaissance, Droz, Genève 1994, p. 922.

15. Nella risposta data alle *Oppositiones a S. D. N. per Illustrissimum dominum Silvium Antonianum transmissae contra Indicem*, lette il 12 febbraio 1594, i cardinali alla congregazione dell'Indice scrivevano: «Etiam libri prohibiti omnino et sine clasula donec expurgentur, modo non sint scripti ab haereticis ad primam classem pertinentibus, possunt expurgari et postquam emendati fuerint teneri et legi sicut ex regula 6a Indicis colligitur, licet enim Patres deputati certis solum libris utilioribus expurgationis conditionem addiderint, tamen credibile est ceteros 2ae Classis libros utcumque corrigibiles ab hac gratia expurgationis non fuissent exclusos. Sic certe censuerunt illi qui in tales etiam censuras castigationes ediderunt»; V. Frajese, *La politica dell'Indice dal Tridentino al Clementino (1571-1596)*, in «Archivio italiano per la storia della pietà», xi, 1998, p. 356.

16. Su questo e in generale sui nuovi editti di libri proibiti emessi dall'Indice nella prima metà del Seicento, cfr. Rebellato, *La fabbrica dei divieti*, cit., pp. 116-9.

17. Pagano (a cura di), *I documenti del processo di Galileo Galilei*, p. 103.

18. E la sua fu una scelta per nulla obbligata. Per valutare la questione – consistente nel valore vincolante attribuito alla lettera del testo biblico – occorre tenere presente i principi teologici e i decreti di riferimento che valevano in una tale questione. In primo luogo valeva la bolla *Apostolici regiminis* pubblicata da Leone x nel corso del Concilio lateranense v dove era disciplinato l'insegnamento universitario della filosofia. La bolla imponeva ai lettori di testi filosofici, contenenti principi contrari alla dottrina cattolica, di presentare contestualmente le ragioni che li rendevano falsi. Non si poteva cioè giocare sulla doppia verità e argomentare in sede filosofica teorie contrarie a ciò che veniva considerato vero in sede teologica. E il principio fu fatto valere con scrupolo, come mostra, tra gli altri, il processo a Bruno che provò senza successo a seguire questa linea difensiva. Galileo invece seguì un'altra strada e impiegò criteri maimonidei: per garantire il necessario accordo tra ragione e rivelazione, l'interpretazione della Scrittura segue le conclusioni della ragione naturale ricorrendo, dove occorre, all'interpretazione metaforica. A rendere impraticabile questa via per Galileo stava però il decreto emanato nella sessione iv del Concilio di Trento l'8 aprile 1546 dove si vietavano le interpretazioni personali della Bibbia contrarie al senso dato dalla chiesa o dal comune consenso dei padri. E questo fu, evidentemente, il riferimento normativo tenuto maggiormente presente da Bellarmino. Accanto a queste due norme, avverse a Galileo, ne esisteva tuttavia una terza che costituiva il principio base sostenuto proprio da Bellarmino nelle *Disputationes de controversiis christiana fidei* contro i protestanti: la oscurità della Scrittura. Era il principio che rendeva il pontefice sempre giudice in ultima istanza della Scrittura sacra e che non risulta essere mai andato soggetto a restrizioni. In ultima analisi, la norma tridentina che vincolava Galileo non vincolava il giudice ecclesiastico. Se Bellarmino non fece appello a questa potestà arbitrale, ciò va imputato a una serie di fattori contingenti: la sensibilità scritturale acquisita nel corso dell'attività controversistica contro i protestanti, sensibilità che lo avvicinava allo scritturismo dei suoi avversari; e, accanto a essa, un sostanziale errore di valutazione che lo condusse a sottovalutare il rilievo degli argomenti copernicani e galileiani.

19. Galileo, *Opere*, cit., vol. XIV, p. 389; cfr. pure Fantoli, *Il caso Galileo*, cit., p. 176.

20. Pagano (a cura di), *I documenti del processo di Galileo Galilei*, cit., pp. 126-8.

21. Cfr. K. von Gebler, *Die Akten des Galilei'schen Process nach der vatikanischen Handschrift*, J. G. Cotta, Stuttgart 1877; Id., *Galileo Galilei und die Römische Curie: nach den autentischen Quellen*, J. G. Cotta, Stuttgart 1876-77; il tema fu posto da E. Wohl-

will, *Der Original Wortlaut des päpstlichen Urteils gegen Galilei*, s.n.t., 1878; Id. *Galilei Studien*, s.n.t., 1905; Id. *Galilei und sein Kampf für die copernicanische Lehre*, 2 voll. Leopold Voss, Hamburg-Leipzig 1909; A. Favaro, *Galileo Galilei*, Formiggini, Modena 1911, ripreso in R. Lämmel, *Galileo Galilei und sein Zeitalter: zum 300 jährigen Gedenken an den Tod des grossen Physikers und Martyrs gemeinständlich*, Muhlbach, Zürich 1942; un bilancio della questione in G. De Santillana, *Processo a Galileo. Studio storico critico*, Mondadori, Milano 1960; faceva cenno al problema, senza mostrare molto interesse per esso, anche L. Banfi, *Vita di Galileo Galilei*, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 248-9. In tempi recenti invece l'ipotesi del falso è stata respinta da Fantoli, *Il caso Galileo*, cit., pp. 113-5; e si trova ignorata da E. Festa, *Galileo. La lotta per la scienza*, Laterza, Roma-Bari 2007; vi ritorna invece in una suggestiva pagina Beretta, *Le procès de Galilée et les archives du saint Office*, cit., pp. 479-80.

22. Furono di questa opinione tanto Karl Gebler quanto Antonio Favaro, seguiti da De Santillana, *Processo a Galileo*, cit., pp. 498-506, che offre il bilancio più equilibrato della questione. A una vera e propria perizia calligrafica che attribuisce il *ductus* del precreto Seghizzi alla stessa mano che ha scritto i documenti precedenti si appella anche Fantoli, *Il caso Galileo*, cit., pp. 113-5, il quale accetta l'identificazione della mano in quella del notaio Mario Pettini proposta da Beretta, *Le procès de Galilée et les archives du saint Office*, cit., pp. 475-6. Questi però, alla p. 479 dello stesso articolo, avanza l'ipotesi che il precreto Seghizzi sia opera di una mano del 1632 che imita la scrittura di Mario Pettini. La questione della perizia calligrafica si può dunque considerare aperta.

23. È quanto si evince dalla discussione relativa a questo problema avvenuta nel corso del convegno su Galileo svolto a Firenze nei giorni 26-30 maggio 2009. È invece certamente di scarso valore il successivo argomento addotto in favore dell'autenticità del documento, secondo il quale proprio la discordanza di questo testo con quello precedente contenuto nel *dossier* sarebbe argomento in favore della sua autenticità. Si argomenta infatti che, se il testo dell'ammonizione fosse stato un falso prodotto nel 1633, esso sarebbe stato redatto in armonia e non in contrasto con il documento precedente, contenente le istruzioni trasmesse dal cardinale Millini intorno al modo di impartire l'ammonizione a Galileo. In caso di falso, si argomenta dunque, sarebbe stato opportuno non contraddirre il testo dell'istruzione di Millini e scrivere che Galileo non si era sottomesso rendendo così necessario l'intervento di Seghizzi. Questa argomentazione però non tiene conto del fatto che l'ammonizione impartita da Bellarmino era stata annotata ufficialmente sul registro dei *decreta* del santi'Uffizio in data 3 marzo e che tale annotazione, non manipolabile perché inserita in una serie continua, recitava che Galileo «acquievit»: «Galileus Galilei mathematicus, monitus de ordine sacrae congregationis ad deserendam opinionem quam hactenus tenuit, quod sol sit centrum spherarum et immobilis, terra autem mobilis, acquievit»; Pagano (a cura di), *I documenti del processo di Galileo Galilei*, cit., p. 223.

24. Ivi, pp. 223-4.

25. Ivi, p. 101.

26. Ivi, p. 223.

27. Ivi, p. 101.

28. Galileo, *Opere*, cit., vol. xix, p. 279; Fantoli, *Il caso Galileo*, cit., p. 177.

29. Pagano (a cura di), *I documenti del processo di Galileo Galilei*, cit., pp. 126-7.

30. Ivi, pp. 134-5.

31. Fantoli, *Il caso Galileo*, cit., p. 114.